

LOTTO N. 3
CAPITOLATO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PARCO MEZZI ENTE



CONTRAENTE	COMUNE DI ODERZO VIA GARIBALDI, 14 31046 ODERZO (TV) C.F. E P.I. 00252240262
DECORRENZA	31.12.2016
SCADENZA	31.12.2019
RATEAZIONE	ANNUALE

Il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori mesi 6 al fine dell'espletamento delle nuove procedure di gara.

LOTTO N. 3

**CAPITOLATO PER COPERTURA RCA
RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI ENTE**

CONTRAENTE: **COMUNE ODERZO**
VIA GARIBALDI, 14
31046 ODERZO TV
00252240262

Le norme contenute nel presente capitolato si intendono prevalenti a modifica e/o deroga delle condizioni generali di polizza.

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Assicurato:	soggetto giuridico o persona fisica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
Società:	l'impresa assicuratrice;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Scoperto:	Percentuale, prestabilita sull'importo indennizzabile a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato;
Franchigia:	importo fisso del danno che rimane a carico dello Assicurato.
Legge:	D.Lgs 209/2005

RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

TIPO DI COPERTURA:

Responsabilità Civile Auto

Massimale:

ScuolaBus/AutoBus € 25.000.000,00

Altri Veicoli € 11.000.000,00

CONDIZIONI GENERALI OPERANTI

Art. 1. OGGETTO DI COPERTURA

La Società assicura, in conformità delle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'elenco dei veicoli assicurati, con relativa indicazione dei dati necessari, viene riportato di seguito in elenco, che verrà di volta in volta aggiornato in occasione delle acquisizioni/dismissioni di veicoli.

L'Assicurazione è operante per i veicoli di proprietà del Contraente ed anche nel caso di veicoli presi o dati in leasing, locazione o in comodato, e anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente.

Art. 2. FORMA tariffaria:

Bonus Malus per autovetture, auto promiscui, autocarri, veicoli speciali motocarri, ciclomotori e motocicli.

Tariffa Fissa per autobus, scuolabus, trattori agricoli, macchine operatrici.

Gestione contratto: Polizza a Libro Matricola

I premi relativi a veicoli inclusi durante l'annualità assicurativa saranno determinati considerando i premi di riferimento in vigore all'inizio dell'annualità assicurativa.

- L'assicurazione può essere prestata per veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.
- Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dall'Ente contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società.
- Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.
- In caso di sostituzione di veicoli, il veicolo sostituito fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito. In caso di veicolo nuovo con bonus/malus, questo verrà inserito in classe 14[^].
- In caso di furto del veicolo, il veicolo sostituito fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Art. 3. DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

L'Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2019.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

Art. 4. DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE PREMIO

Il premio anticipato viene fissato sulla base al numero di veicoli indicati nell'allegato elenco.

Il premio anticipato per la prima annualità sarà comunque determinato sulla base degli effettivi veicoli assicurati alla decorrenza del contratto.

Anche per le annualità successive il premio di quietanza verrà conteggiato sulla base del numero effettivo di mezzi assicurati alla data di scadenza dell'annualità assicurativa.

Al termine dell'annualità assicurativa si procederà alla regolazione del premio da effettuarsi in base alle movimentazioni (entrate/uscite di mezzi) e quindi all'effettivo periodo di copertura degli stessi; le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'appendice.

Art. 5. PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 90 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 6. OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO:

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
- si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
- a) sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una

penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 7 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede il Contraente.

Art. 8. CARTA VERDE

Verrà rilasciata per i veicoli indicati in polizza, su richiesta della Contraente.

Art. 9. FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ

Tutte le eventuali comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, PEC o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 10. MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla data di accadimento o da quando ne sia venuta a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Art. 11. TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE

A richiesta della Contraente, la Società invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato e, in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente, farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

Art. 12. BUONA FEDE

L'omissione delle dichiarazioni, da parte dell'Assicurato e/o Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato e/o Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata. Del pari, non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell'Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.

Art. 13. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14. GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI

L'impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C. a nome dell'Assicurato la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa s'impegna comunque a richiesta dell'Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte.

L'Impresa ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile. Il contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

Anche nel caso di vertenze giudiziali civili che si concludono con il risarcimento del danno entro il limite della franchigia, per l'attribuzione delle spese giudiziali si applicano le disposizioni previste dal 3° comma dell'art. 1917 C.C..

Art. 15. CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA IB SRL, con sede legale in SAN DONA' DI PIAVE VE - Via Dall'Armi 3/2, P.IVA 03858060274, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società. Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 16. COASSICURAZIONE E DELEGA (facoltativa)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi, ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17. VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 18. VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere valida per tutte le variazioni e gli inserimenti di nuovi veicoli fino alla prima scadenza annua del contratto.

Art. 19. VALIDITÀ territoriale

L'assicurazione vale per l'Europa, lo stato di san Marino e lo stato Pontificio.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI

Art. 19. CARICO E SCARICO

La Società deve assicurare, nei limiti del massimale previsto per la R.C.A., la responsabilità del Contraente compresi i dipendenti e - se persona diversa - del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla

esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite senza l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti al veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Art. 20. RISCHIO STATICO

La garanzia vale per i danni a Terzi derivanti per i rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Art. 21. DANNI DA INQUINAMENTO

La Società deve tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

Art. 22. SOVRACCARICO passeggeri – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (art.1898 C.C.)

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 C.C.; il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave al Contraente nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

Art. 23. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- a) per i sinistri causati in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- b) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida;
- d) se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona con patente scaduta. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore;
- e) nel caso di autovettura, adibita a servizio privato, data in uso dal Contraente, proprietario o locatario, a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società deve rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti della società proprietaria o locataria;

Le garanzie che seguono (punto f e punto g) non sono operanti nel caso in cui la Società proprietaria o locataria fosse stata precedentemente a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di azione di rivalsa:

- f) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- g) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Art. 24. RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli indicati in polizza per i danni dagli stessi causati a terzi, entro i limiti ed alle condizioni contrattuali previste per la responsabilità civile dell'assicurato.

Art. 25. RICORSO TERZI

Danni a terzi (persone, cose o animali) a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze liquide o gassose per tutti i veicoli per fatti non rientranti nell'assicurazione obbligatoria, con il limite di € 2.500.000,00 per sinistro.

La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

GARANZIE COMPLEMENTARI OPERANTI

RECUPERO - TRAINO – CUSTODIA

Il rimborso della spesa sostenute dall'Assicurato e documentate per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità a seguito di sinistro, furto, rapina o incendio indennizzabili a termini di polizza.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 500,00= per ogni sinistro.

DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO DI VITTIME DELLA STRADA

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell'autovettura in conseguenza del trasporto di persone vittime di incidenti stradali sino ad un massimo di € 1.000,00.

ituzione, l'esclusione, l'inclusione delle targhe assicurate.

ELENCO PARCO VEICOLI ENTE:

Targa	Veicolo	Marca
BE482AS	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 900IE YOUNG
TV673319	AUTOVETTURA	FIAT UNO 45
BF981JY	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 900IE YOUNG
BF982JY	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 900IE HOBBY
BP438GE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 900IE YOUNG
AT822HB	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 55 S
BF422JV	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 60 SX
CB981WJ	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 1.2I ELX
BY114BF	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 1.2I ELX
BC053LG	AUTOVETTURA	FIAT PALIO 100 WEEKEND
TV118832	MOTOCARRO	PIAGGIO
AX04541	MOTOCARRO	PIAGGIO
TV878946	AUTOCARRO	FIAT
AH761YC	AUTOCARRO	PIAGGIO
BB535XB	AUTOCARRO	PIAGGIO
AH590YZ	AUTOCARRO	PIAGGIO
DJ690AR	VEIC. SPECIALI	DAIHATSU
BW003VL	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'
CJ982PZ	AUTOTRENO	IVECO 35
BM187MP	AUTOTRENO	IVECO 50C13
BV568AA	AUTOCARRO	IVECO
AC11629	RIMORC. AUTOCARRO	CARAVAGGI
AH665F	RIMORC. AUTOCARRO	F.LLI CUM
ABG307	MACCHINA OPER. A	FERRARI
ABG481	MACCHINA OPER. A	FIAT HITACHI

ADG731	MACCHINA OPER. A	LUGLI E 2023
AEL442	MACCHINA OPER. A	CNH ITALIA
MATR.05018627	NATANTE (Settore I)	JOHNSON
AX286K	MACCHINA AGRICOLA	LAMBORGHINI
DM862ZD	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' 1.4 ACTUAL
DN071RV	AUTOVETTURA	FIAT BRAVO 1.4
AD32577	RIMORC. AUTOCARRO	HUMBAUR
CF287YJ	VEIC. SPECIALI 54c	SUZUKI JIMMY
EC670NX	VEIC. SPECIALI 54c	FIAT DUCATO
EC672NX	VEIC. SPECIALI 54c	NISSAN
DH178WN	AUTOVETTURA	NISSAN NOTE 1.4 VISIA
YA629AL	AUTOVETTURA	FIAT GRANDE PUNTO 1.2
AC92690	RIMORC. AUTOCARRO	SACAR
TV986470	AUTOCARRO	FIAT DUCATO
X6C9WL	CICLOMOTORE	PIAGGIO
EC265BA	AUTOCARRO	NISSAN INTERSTAR
FB975SC	AUTOVETTURA	RENAULT

LA SOCIETA'

.....

IL CONTRAENTE

.....

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: ·

Durata della polizza; ·

Recesso in caso di sinistro; ·

Foro competente; ·

Obblighi in caso di sinistro

IL CONTRAENTE

.....